

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione regionale per il Lazio (di seguito denominato Inail), codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004, con sede e domicilio fiscale in Via Nomentana n.74 Roma, rappresentato dal dott. Domenico Cosimo Damiano Princigalli in qualità di Direttore regionale

e

La Società FISIOMARE s.r.l. (di seguito denominata Struttura) con sede legale in Roma, via dei Navicellari 16/A, codice fiscale 03424730582 e partita IVA 01195781008, rappresentata da Giulio Di Curzio nella qualità di legale rappresentante, per il presidio Fisiomare s.r.l. sito in Roma, via dei Navicellari 16/A

Premesso che

- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);
- l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";
- in data 24 maggio 2013 l'Inail e la Regione Lazio hanno stipulato un Protocollo di intesa in attuazione del predetto Accordo quadro;
- in data 11 settembre 2017 l'Inail e la Regione Lazio hanno stipulato un Accordo con il quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'Inail può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
- in data 24 maggio 2019 il Protocollo d'intesa di cui sopra è stato rinnovato per ulteriori tre anni;

- in data 11 settembre 2020 è stato rinnovato per un ulteriore triennio l'accordo attuativo tra la Regione Lazio e l'Inail per l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici delle prestazioni integrative di cui all'art. 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- la Struttura è inclusa nell'elenco allegato all'Accordo tra l'Inail e la Regione Lazio, in quanto in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'Inail e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
- la Struttura è priva di barriere architettoniche;
- la Struttura è in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione unica resa in data 12 maggio 2021;

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative

La Struttura assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste, di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione (all.1), della quale costituisce parte integrante.

Si precisa che le prestazioni LEA di tipo ambulatoriale saranno garantite fino al limite del tetto di spesa (budget) assegnato annualmente alla Struttura dalla Regione Lazio. Pertanto, è fatto obbligo alla Struttura di comunicare tempestivamente all'Inail come sopra denominata l'avvenuto raggiungimento del suindicato tetto.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'Inail, da avviare comunque entro 7 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla Struttura, comprensivo sia delle prestazioni LEA che di quelle LIA.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo, sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari della Struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

Art.7 - Obblighi di riservatezza e sicurezza

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal Regolamento europeo 679/2016 e successivo d.lgs. n.101 del 10 agosto 2018.

La Struttura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al secondo capoverso non concerne i dati che siano o che divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Struttura sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell'Inail, la Struttura si impegna durante l'esecuzione della presente convenzione ad adottare le misure di sicurezza prescritte dal Regolamento europeo 679/2016, dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2009 e dalle eventuali altre disposizioni in materia del Garante e dell'Inail.

La Struttura prende atto che l'Inail, nella sua qualità di "Titolare del trattamento", intende, ai sensi dell'art. 28 del suddetto GDPR, designare la medesima, per il tempo di durata della convenzione, "Responsabile" del trattamento dei dati che effettuerà nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione e si impegna a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito "Atto di designazione", e a rispettarne le istruzioni impartite.

Art. 8 - Salute e sicurezza sul lavoro

La Struttura si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 - Responsabilità e manleva

La Struttura si impegna a manlevare e tenere indenne l'Inail da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della Struttura stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Art.10 - Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

Art.11 - Spese contrattuali e registrazione

Le parti convengono che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Roma,

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Inail – Direzione regionale Lazio

il Direttore regionale

dott. Domenico Cosimo Damiano
Principalli

Per Fisiomare s.r.l.

il legale rappresentante

Giulio Di Curzio

PRESTAZIONI L.I.A. previste dall'accordo Inail-Regione Lazio (con tempi di esecuzione)	Tariffa (euro)	Prestaz. Erogata (SI/NO)
IDROMASSOTERAPIA - 20 minuti	10	NO
IPERTERMIA - 15 minuti	15	SI
GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA	10	NO
IONOFORESI - 30 minuti	10	SI
TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA - 20 minuti	15	NO manuale
DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE (Radarterapia) - 15 minuti	10	NO
MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA - 15 minuti	15	SI
ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) - 30 minuti	20	NO
PRESSOTERAPIA - 30 minuti	20	NO
LASERTERAPIA ANTALGICA - 10 minuti	18	SI
ELETTROTHERAPIA ANTALGICA (Tens) - 20 minuti	10	SI
ULTRASUONOTERAPIA - 10 minuti	10	SI
TECARTERAPIA MANUALE - AUTOMATICA (capacitiva e resistiva) - 30 minuti	30	SI
LINFODRENAGGIO MANUALE - 40 minuti	30	SI
LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.) - 15 minuti	18	SI
BENDAGGIO FUNZIONALE (compreso materiale)	20	NO
TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale)	15	SI

Convenzione Inail / FISIOMARE SRL
per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione

PATTO INTEGRITÀ

Con il presente Patto d'Integrità, come da determina del Presidente dell'Inail del 4 giugno 2014 n.149, viene sancita la reciproca, formale obbligazione dell'Inail e della (denominazione Struttura) FISIOMARE SRL di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine della sottoscrizione della convenzione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Inail impiegati ad ogni livello dell'espletamento di questa convenzione e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto sottoscritto, sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

La Struttura si impegna a segnalare all'Inail qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della convenzione, da parte di ogni interessato, addetto ovvero dipendente, collaboratore o consulente dell'Inail, nonché di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla stessa.

La Struttura si impegna a riferire tempestivamente all'Inail ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga comunque avanzata nel corso di esecuzione della convenzione nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente.

La Struttura è consapevole e accetta che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, la convenzione si risolverà di diritto.

Il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti dell'Istituto sono obbligati a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della convenzione e, sottoscrivendo il presente patto, la assume gli stessi obblighi.

I soggetti di cui al precedente capoverso che vengano a conoscenza di accordi, intese, atti ovvero altra attività posti in essere da ex dipendenti dell'Istituto, in occasione del rapporto di lavoro e della posizione ordinamentale precedentemente ricoperta (c.d. Pantouflage) e correlati all'affidamento della convenzione, sono tenuti a darne immediata notizia all'Amministrazione ai fini delle conseguenti determinazioni da assumere, in ordine ai richiamati ex dipendenti ovvero della convenzione in corso.

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione della convenzione.

Eventuali eventi corruttivi o altre fattispecie di illecito dovranno essere segnalati al Direttore Regionale Inail del Lazio e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Inail.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra l'Inail e la Struttura sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del foro di Roma.

Luogo e data

Roma 12/05/2021

Timbro e firma leggibile
del legale rappresentante